

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 471-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 marzo 1973

modificato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1973 (V. Stampato n. 1919-ter)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1973*

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 mar-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zo 1947, n. 281, è integrato di lire 1.500 milioni.

Per i relativi conferimenti è autorizzata la spesa per l'indicato importo di lire 1.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1972, di lire 200 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 e di lire 300 milioni nell'anno 1977.

È autorizzata, altresì, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 2.000 milioni, in ragione di lire 600 milioni nell'anno finanziario 1972, di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 e di lire 200 milioni nell'anno 1977, per la erogazione, a favore dell'Ente predetto, di contributi nelle spese di funzionamento.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 luglio 1952, numero 1005, è sostituito dal seguente:

« Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio della provincia di Avellino ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alle esigenze del territorio della provincia di Avellino sarà costituita in seno all'Ente una sezione speciale per l'Irpinia ».

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, sentite le regioni interessate e la commissione di cui al quarto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato (*).

Stralciato (*).

Stralciato (*).

(*) Vedi stampato Camera n. 1919-bis.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma dell'articolo 126 della Costituzione, norme intese ad adeguare la struttura giuridica dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per un più efficiente conseguimento delle finalità istituzionali.

Le norme di cui al precedente comma dovranno regolare la nomina e le funzioni del presidente dell'Ente e di tre vice presidenti, rispettivamente, per le sezioni della Puglia e della Lucania e per la sezione speciale dell'Irpinia; la costituzione, la nomina e le funzioni del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e di una deputazione per ciascuna delle predette sezioni, con l'attribuzione ad esse di membri del consiglio, nonché la costituzione e la nomina del collegio sindacale.

Al consiglio di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole — agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori —, di rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province e di altri enti pubblici territorialmente interessati all'attività dell'Ente, di rappresentanti del personale dell'Ente stesso.

Le predette norme dovranno anche definire, in rapporto ai compiti dell'Ente, le funzioni di controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prevedendo, in particolare, che i bilanci, il regolamento organico ed il regolamento di amministrazione e contabilità siano sottoposti all'approvazione del predetto Ministero, di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

Il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania dovrà essere informato ai principi e criteri stabiliti, per il personale degli enti di sviluppo, dall'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato (*).

(*) Vedi stampato Camera n. 1919-bis.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si farà fronte: per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 3523 e 5381 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 3523 e 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972. All'onere di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte mediante riduzione di lire 300 milioni e di lire 200 milioni dei fondi iscritti ai corrispondenti capitoli dell'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si farà fronte: per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 3523 e 5381 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 3523 e 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972. All'onere di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si farà fronte mediante riduzione di lire 300 milioni e di lire 200 milioni dei fondi iscritti ai capitoli 3523 e 5381 dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari medesimi.

Identico.